

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 2060-A)

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

(RELATORE DI LEMBO)

Comunicata alla Presidenza il 31 gennaio 1983

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Aumento dell'organico del personale di cancelleria ed ausiliario
adetto al Consiglio superiore della magistratura

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

di concerto col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 OTTOBRE 1982

ONOREVOLI SENATORI. — Il Consiglio superiore della magistratura ha più volte lamentato la inadeguatezza del contingente di funzionari addetti alla segreteria di tale organo, vista in relazione alle delicate funzioni che esso ha progressivamente assunto per il governo della magistratura ed alla conseguente necessità di una più adeguata organizzazione.

Il problema è stato ancor più evidenziato da una decisione della Corte dei conti di diniego di registrazione del decreto ministeriale 30 giugno 1976, che attribuiva alla segreteria del Consiglio superiore della magistratura quattro posti di segretario, a seguito della distribuzione presso i diversi uffici dei 2.250 posti portati in aumento nel ruolo dei segretari giudiziari dalla legge 10 maggio 1976, n. 314.

La restituzione del citato decreto da parte della Corte dei conti trovava motivo e giustificazione nella impossibilità di modifica mediante provvedimenti amministrativi del contingente del personale addetto alla segreteria del Consiglio superiore della magistratura perchè stabilito con legge. Ciò premesso, stante la necessità di adeguamento del personale di segreteria dell'organo di governo della magistratura, le vie percorribili erano due: o provvedere all'aumento della pianta organica con una nuova legge, oppure attribuire con legge, al Governo la facoltà di disporre le variazioni di organico, nei limiti delle dotazioni organiche generali, in relazione al mutare delle necessità e delle situazioni.

Il Consiglio superiore della magistratura, con due successive delibere ha proposto al

Ministro di grazia e giustizia la prima (delibera del Comitato di presidenza del 12 maggio 1982) e la seconda via (delibera dell'8 aprile 1981).

Il Governo con il presente disegno di legge, che consta di un solo articolo, ha accettato entrambe le soluzioni.

È da ritenere, però, che *electa una via non datur recursus ad alteram*. Sembra infatti inopportuno superare la necessità della riserva di legge dopo aver provveduto a modificare gli organici con la stessa legge che tale riserva elimina. Per questi motivi più opportuno è apparso alla Commissione affidare all'Esecutivo la valutazione della dimensione numerica degli organici in relazione alle esigenze, perchè queste ultime sono più facilmente accertabili dal Ministro.

Nè d'altra parte un aumento di 111 unità (15 segretari della carriera di concetto, 22 coadiutori dattilografi giudiziari, 18 commessi giudiziari, 10 agenti tecnici, 46 autisti) può essere giustificato con una generica affermazione di « una persistente situazione di estremo disagio in cui il Consiglio è costretto ad operare, a causa dell'insufficienza dell'organico, nonostante il prodigarsi del personale attualmente in servizio, costretto a sacrifici notevoli, per far fronte alle esigenze anche ordinarie di funzionamento ».

Per completezza di analisi, è da ricordare che il contingente di magistrati non subisce alcuna variazione con il presente provvedimento che non modifica, per questa parte, le disposizioni dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 908.

DI LEMBO, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore BRANCA)

12 gennaio 1983

La Commissione, esaminato il disegno di legge comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO. PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore D'AMELIO)

13 gennaio 1983

La Commissione bilancio e programmazione economica, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Aumento dell'organico del personale di cancelleria ed ausiliario addetto al Consiglio superiore della magistratura

Articolo unico.

L'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, già sostituito dall'articolo 3 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, e dall'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 908, è sostituito dal seguente:

« La segreteria del Consiglio superiore della magistratura è costituita, nell'ambito degli organici complessivi dei rispettivi ruoli del personale, da un magistrato di Cassazione nominato alle funzioni direttive superiori o da un magistrato di Cassazione, che la dirige, e da undici magistrati di Cassazione, di appello o di tribunale.

All'ufficio di segreteria sono addetti inoltre venti funzionari della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie di qualifica inferiore a quella di primo dirigente, nonché ventisette segretari della carriera di concetto, cinquattotto coadiutori dattilografi giudiziari, quaranta commessi giudiziari, dodici agenti tecnici e cinquanta autisti.

Le piante organiche del personale di segreteria di cui al comma precedente sono stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, nei limiti delle dotazioni organiche generali.

I magistrati della segreteria sono nominati con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sentito il Ministro di grazia e giustizia.

Il personale di cui al secondo comma è destinato o trasferito dal Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura.

La segreteria dipende dal comitato di presidenza ».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Determinazione dell'organico del personale di cancelleria ed ausiliario addetto al Consiglio superiore della magistratura

Articolo unico.

Identico:

« *Identico.*

Soppresso.

Le piante organiche del restante personale di segreteria sono stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, nei limiti delle dotazioni organiche generali.

Identico.

Identico.

Identico ».